

**ALLEGATO TECNICO** alla Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi

### **IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO**

**GESTORE: RIDA AMBIENTE Srl – soc. unipersonale – P.I. 01478930595**

**SEDE LEGALE: via Valcamonica snc – 04011 Aprilia LT**

**STABILIMENTO SITO IN: via Valcamonica snc – 04011 Aprilia LT**

**RESPONSABILE IPPC: Cristina Meloni**

**RAPPRESENTANTE LEGALE: Fabio Altissimi**

### **DATI SULL'IMPIANTO**

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiamata nella determinazione a margine, è riferita all'impianto di:

- via Valcamonica snc – 04011 Aprilia LT, come meglio individuato al foglio 139 particelle 3844, 3847, 820, 285;
- **per l'attività IPPC** identificata con codice 5.3 - Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno:  
**Trattamento e depurazione, D8 trattamento biologico e D9 trattamento chimico-fisico;**
- **per l'attività non IPPC n.1: Recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi e produzione di CDR;**

## **CONDIZIONI DA RISPETTARE**

### **CONDIZIONI GENERALI**

*La società dovrà:*

- 1.** prima di dare attuazione a quanto richiamato nel presente atto, darne comunicazione alla Regione Lazio e all'ARPA Lazio. La suddetta comunicazione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 2.** da tale data, con cadenza annuale, ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovrà trasmettere i dati relativi ai controlli di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., alla Regione Lazio, alla Provincia di Latina, all'ARPA Lazio e al Comune di Aprilia secondo le indicazioni riportate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente atto;
- 3.** rispettare quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo approvato da ARPA Lazio, allegato al presente atto, in particolare, con riferimento alla frequenza, agli analiti ed ai metodi di rilevazione, nonché alla modalità di trasmissione dei dati all'autorità competente, alle Amministrazioni provinciale e comunale e all'ARPA Lazio;
- 4.** comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;
- 5.** comunicare preventivamente alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;
- 6.** sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici;
- 7.** registrare e conservare i risultati e le analisi previste dal piano di monitoraggio e controllo, comprese le operazioni di manutenzione prescritte, e sottoporre le stesse, a semplice richiesta, all'esame degli enti preposti al controllo;
- 8.** garantire la custodia continuativa dell'impianto;

- 9.** assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
- 10.** con frequenza almeno triennale dovrà effettuare la taratura dell'unità di pesatura degli automezzi;
- 11.** mantenere in piena efficienza la segnaletica interna all'area dedicata alla movimentazione dei veicoli, sia verticale che orizzontale, al fine di consentire il corretto transito e scarico agli autoveicoli;
- 12.** individuare ogni zona dell'impianto con apposita segnaletica riportante la codifica richiamata nelle planimetrie, nonché, relativamente alle zone di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, identificare le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti trattati, le aree destinate ai rifiuti da trattare e quelle destinate ai rifiuti da smaltire; le aree di cui sopra dovranno essere delimitate attraverso cordoli o recinzioni;
- 13.** al termine della giornata, le aree di transito e gli spazi non dedicati allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere sottoposti ad operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti dispersi. La società dovrà prevedere, con cadenza almeno trimestrale, la derattizzazione e sanificazione dell'impianto;
- 14.** comunicare tempestivamente all'autorità competente, alla Provincia di Latina, all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Latina ed al Comune di Aprilia eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;
- 15.** preventivamente comunicare la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. Dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 16.** evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 17.** a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

**18.** i lavoratori operanti nell'impianto devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali; gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza secondo quanto previsto D.Lgs. 81/2008;

**19.** svolgere tutte le attività di gestione e controllo dell'impianto nel rispetto del sistema di gestione ambientale ISO 14001 laddove non contrastanti con le prescrizioni del presente provvedimento.

## **DISLOCAZIONE PALAZZINA UFFICI E PESA**

### **Descrizione dell'intervento**

La società, per una più razionale configurazione impiantistica e gestionale dell'impianto, come prescritto dal comune di Aprilia con nota prot. n. 13551 del 12 marzo 2008, è autorizzata a dislocare la palazzina uffici e la pesa sul lato prospiciente il nuovo ingresso di via Gorgona, così come individuato negli elaborati progettuali.

## **CONDIZIONI DA RISPETTARE**

**20.** i lavori sopra indicati, così come richiesto nella nota integrativa di AIA con nota acquisita al protocollo dell'Area Rifiuti al n. 118477/1A/15, dovranno essere realizzati entro il 31/12/2011, nel rispetto degli elaborati progettuali di seguito riportati opportunamente adeguati alle prescrizioni del presente atto:

### **Progetto di spostamento ubicazionale e modifica dell'edificio uffici e annessa pesa**

- **Tav. 1** Stralcio PRG e catastale, Stralcio cartografia PTPR, Planimetria ubicativa ante e post opera.
- **Tav. 2** Calcoli superfici e volumi, Piante prospetti e sezioni ante e post opera.

a firma del tecnico abilitato.

**21.** La realizzazione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza garantendo l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente. In nessun caso la realizzazione delle opere dovrà interferire con le attività di gestione dei rifiuti;

**22.** La società dovrà comunicare all'Autorità Competente ed al Comune di Aprilia l'inizio dei lavori e il nominativo del Direttore dei lavori;

**23.** Al termine della realizzazione delle opere la società dovrà trasmettere alla Regione Lazio ed al Comune di Aprilia il certificato di fine lavori e di collaudo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia;

**24.** Durante le fasi di realizzazione delle opere dovrà essere garantito il mantenimento dell'inquinamento acustico al di sotto dei limiti di legge. Dovranno essere, inoltre, adottate tutte le misure necessarie al contenimento delle polveri ed in particolare quelle richieste a garanzia della salute dei lavoratori;

**25.** Dovrà essere demolito, a conclusione dei lavori di cui sopra ed a seguito della notifica della comunicazione di fine lavori al Comune di Aprilia ed alla Regione Lazio, l'attuale palazzina uffici posta sulla particella 3847 al fine di mantenere costanti le cubature edificate presso l'impianto in questione.

Attività IPPC: Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9:

**Attività IPPC n. 1: D8 e D9 trattamento e depurazione.**

## A. CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

### A.1 Rifiuti liquidi non pericolosi

La RIDA Ambiente S.r.l., e per essa il proprio legale rappresentante *pro tempore*, è autorizzata ad accettare presso il sito in questione i rifiuti liquidi non pericolosi richiamati nell'appendice I del presente allegato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, tutte, di seguito riportate.

In particolare, la RIDA Ambiente S.r.l. potrà ricevere un quantitativo di rifiuti pari a 110 tonnellate/giorno per un totale annuo di 40.000 t.

La stessa è autorizzata a svolgere le operazioni di gestione riportate, per singolo codice CER, nella suddetta appendice I al presente allegato.

Le operazioni di trattamento dovranno essere effettuate presso le linee tecnologiche di seguito richiamate e nel rispetto dei limiti riportati in tabella:

	<b>Linea</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Quantità massima trattabile (m<sup>3</sup>/ora)</b>
1	Trattamento chimico-fisico	D9	15
2	Trattamento biologico	D8	20

La società è, inoltre, autorizzata a stoccare, istantaneamente, presso il sito in questione un quantitativo massimo di rifiuti liquidi (D15) pari a 1.016 m<sup>3</sup> presso le vasche 14, 15, 16, 1A e 1B.

I rifiuti liquidi non pericolosi da sottoporre a trattamento biologico D8 dovranno essere conferiti nella vasca di accettazione biologica e, successivamente alla verifica di compatibilità, secondo il documento "Istruzione operativa – Accettazione/Gestione stoccaggi e conferimenti impianto di depurazione", avviati alla vasca 1B o 14.

I rifiuti liquidi non pericolosi, da sottoporre a trattamento chimico-fisico D9, dovranno essere conferiti nella vasca di accettazione chimico-fisica e, successivamente alla verifica di compatibilità secondo il documento "Istruzione operativa – Accettazione/Gestione stoccaggi e conferimenti impianto di depurazione", avviati alla vasca 1A, 14 (previo lavaggio come indicato nel documento "Istruzione operativa – Accettazione/Gestione stoccaggi e conferimenti impianto di depurazione") o 15 o 16.

## **Prescrizioni:**

- 26.** accettare i rifiuti di natura chimico fisica solo previa acquisizione da parte del titolare dell'impianto di produzione della caratterizzazione dello stesso o, in alternativa, effettuando all'interno dell'impianto analisi di omologa, da compiersi in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta, in caso di produzione non standardizzata ovvero nel caso intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- 27.** l'avvio dei rifiuti liquidi a trattamento chimico-fisico e/o biologico dovrà avvenire in condizioni di sicurezza, tenendo conto della compatibilità chimico-fisica degli stessi, dello schema di compatibilità chimica tra i vari gruppi di sostanze contenuto nella tab. E2 delle Linee Guida Nazionali sugli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi e delle restanti prescrizioni delle suddette Linee Guida, nonché del documento "Istruzione operativa – Accettazione/Gestione stoccaggi e conferimenti impianto di depurazione". Il raggruppamento deve essere finalizzato a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del successivo smaltimento;
- 28.** l'area dedicata allo stoccaggio dei reagenti dovrà essere ben individuata;
- 29.** come previsto dalle Linee Guida Nazionali sugli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi, la società dovrà evitare miscugli di rifiuti contenenti composti del cromo VI con altri rifiuti;
- 30.** il raggruppamento non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti;
- 31.** le operazioni di raggruppamento dovranno avvenire previo accertamento preliminare e certificazione da parte del Tecnico responsabile dell'impianto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida e sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, nonché secondo le modalità previste dal documento "Istruzione operativa – Accettazione/Gestione stoccaggi e conferimenti impianto di depurazione";
- 32.** dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza tutti i bacini di contenimento ed i pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione; la società, inoltre, dovrà effettuare annualmente collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione;
- 33.** le operazioni di scarico delle autocisterne devono essere eseguite avendo cura di evitare qualsiasi sversamento dei rifiuti nell'ambiente circostante; qualora dovesse verificarsi un simile evento, si dovrà provvedere immediatamente alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area interessata;

34. le operazioni di scarico devono essere eseguite avendo cura di limitare la diffusione di odori molesti;

35. in concomitanza con le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte dei trasportatori, deve essere garantita la presenza di un addetto all'impianto di depurazione in grado di adottare provvedimenti idonei qualora sia ravvisata la presenza di elementi di criticità per il buon esito dell'attività;

## **A.2 Rifiuti solidi non pericolosi: attività non IPPC – Recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi e produzione di CDR**

La RIDA Ambiente S.r.l., e per essa il proprio legale rappresentante *pro tempore*, è autorizzata ad accettare presso il sito in questione i rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi richiamati nell'appendice II del presente allegato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, tutte, di seguito riportate.

In particolare, la RIDA Ambiente S.r.l. potrà ricevere un quantitativo di rifiuti pari a 300 tonnellate/giorno per un totale annuo di 86.830 t. Costituiscono ulteriore limitazione le quantità richiamate nella sopra citata appendice II al presente allegato.

La stessa è autorizzata a svolgere le operazioni di gestione riportate, per singolo codice CER, nella suddetta appendice II al presente allegato.

Le operazioni di trattamento dovranno essere effettuate presso le linee tecnologiche di seguito richiamate e nel rispetto dei limiti riportati in tabella:

	Linea	Operazioni autorizzate	Quantità massima annuale trattabile (t/anno)
1	Trattamento rifiuti speciali non pericolosi non destinati alla produzione di CDR (*)	R3 – R5	8.330
2	Produzione CDR (**)	R3 – R5	78.500

(\*) inclusa l'attività di cernita, triturazione, frantumazione cesoiatura pressatura.

(\*\*) l'impianto ha ricevuto parere di compatibilità ambientale dall'Area VIA regionale (prot. n. D2/2A/04/104841 del 10/07/2003) per una potenzialità pari a 560 t/giorno.

La società è, inoltre, autorizzata a stoccare, istantaneamente (R13 – D15) presso le aree individuate in planimetria C, un quantitativo massimo di rifiuti pari a 2.500 t, oltre allo stoccaggio esterno di CDR pari a 1481 t.

### **Prescrizioni**

36. i rifiuti urbani non differenziati CER 200301 potranno essere ritirati in conformità alla disciplina di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**37.** la produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche UNI 9903-1. Qualora la società intenda avviare il CDR prodotto dalla propria linea produttiva presso impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tale rifiuto dovrà rispettare quanto stabilito al punto 14.1 dell'allegato 1 suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. A tal fine, la società dovrà certificare che lo stesso CDR (CER 191210) è conforme a quanto riportato nell'allegato 2 suballegato 1 del medesimo DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

**38.** il CDR prodotto dovrà rispettare i limiti sotto riportati:

**LIMITI PREVISTI NELLA COMPOSIZIONE DEL CDR**

PARAMETRO	u.m.	CDR DI QUALITÀ NORMALE
Umidità	% t.q.	max 25
P.C.I.	kJ/Kg t. q.	min 15.000
Ceneri	% s.s.	max 20
Cloro totale	% massa t.q.	max 0,9
Zolfo	% massa t.q.	max 0,6
Pb (1)	mg/Kg s.s.	max 200
Cr	mg/Kg s.s.	max 100
Cu (2)	mg/Kg s.s.	max 300
Mn	mg/Kg s.s.	max 400
Ni	mg/Kg s.s.	max 40
As	mg/Kg s.s.	max 9
Cd+Hg	mg/Kg s.s.	max 7
Contenuto di vetro	% s.s.	*
Fe	% s.s.	*
Fluoro	% s.s.	*
Al Sn	% s.s.	*
Zn	% s.s.	*
Aspetto esteriore		*
Pezzatura	Mm	*
Rammollimento ceneri	°C	*

\*Per questi parametri non è richiesto il limite di accettazione; tuttavia, se ne raccomanda l'indicazione

- (1)Frazione volatile
- (2)Composti solubili

**39.** la rispondenza del CDR alle specifiche sopra introdotte deve essere verificata con riferimento al lotto di produzione (cfr. UNI 9903 – 2) e secondo le norme di campionamento definite dalla UNI 9903 – 3 (Le metodiche per la determinazione delle caratteristiche chimico – fisiche del combustibile sono trattate dalle altre parti della UNI 9903);

**40.** le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti e produzione di CDR devono avvenire in ambiente adeguatamente pavimentato e dotato di sistema di raccolta e convogliamento delle acque. In nessun modo potranno essere stoccati rifiuti in aree non opportunamente pavimentate;

**41.** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi; dovrà inoltre

essere evitata per quanto possibile, la generazione di emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate;

**42.** lo stoccaggio del CDR in balle sovrapposte dovrà essere effettuato in modo da garantire la massima stabilità del fronte. In ogni caso, la sovrapposizione non dovrà superare i 4 m di altezza. La società dovrà mantenere, al di sotto di detto stoccaggio, un'area di interdizione, accessibile ai soli operatori dell'impianto;

**43.** la società dovrà organizzare lo stoccaggio di CDR e degli altri rifiuti solidi, in modo da garantire il facile accesso e la verifica da parte degli enti di controllo;

**44.** nella produzione di MPS la società dovrà attenersi a tutto quanto riportato nell'art. 186 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## B. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto attiene la localizzazione dei punti di emissione si deve tenere in considerazione quanto riportato nella planimetria C, che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale.

Presso l'impianto in questione sono autorizzati n. 2 punti di emissione convogliati che derivano dal classificatore ad aria nel processo di produzione del CDR e dalla caldaia a servizio della colonna di strippaggio.

La società, a tal fine, dovrà rispettare il quadro emissivo riportato in seguito, tenuto conto che i valori limite rappresentano il massimo quantitativo, in peso, di sostanze che possono essere emesse in atmosfera, con riferimento ai limiti di concentrazione.

### QUADRO EMISSIVO

#### EMISSIONE E/1

(Provenienza: emissione del classificatore ad aria)

Durata emissione	h	8
Altezza emissione dal suolo	m	7
Tipo impianto abbattimento	Filtro a maniche	
A portata normalizzata secca	Nm <sup>3</sup> /h	7420
B temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C polveri totali	mg/ Nm <sup>3</sup>	5*
D Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale	mg/ Nm <sup>3</sup>	150**

\* restano fermi i limiti per le sostanze previste dal D.Lgs. 152/06 e smi Parte II tab. B del punto 2 dell'All. 1 degli Allegati alla parte quinta (Classe III).

\*\* restano fermi i limiti per le sostanze previste dal D.Lgs. 152/06 e smi Parte II tab. D del punto 4 dell'All. 1 degli Allegati alla parte quinta (Classe III).

EMISSIONE E/2  
(Provenienza: caldaia)

Durata emissione	h	16
Altezza emissione dal suolo	m	8
Tipo impianto abbattimento	-	
A portata normalizzata secca	Nm <sup>3</sup> /h	2.500
B temperatura al punto di prelievo	°C	130
C polveri totali	mg/ Nm <sup>3</sup>	150
D monossido di carbonio come CO	mg/ Nm <sup>3</sup>	100
E ossidi di azoto come NO <sub>x</sub>	mg/ Nm <sup>3</sup>	500
F ossidi di zolfo come SO <sub>x</sub>	mg/ Nm <sup>3</sup>	1.700

**Prescrizioni**

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera:

- 45.** la società dovrà effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- 46.** l'impianto deve essere esercito e mantenuto in condizioni tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- 47.** i sistemi di abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
- 48.** qualunque anomalia di funzionamento o di interruzione degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione dell'alimentazione dei rifiuti e l'avvio delle procedure di intervento. La società, a tal fine, dovrà:
- comunicare a Regione Lazio ed ARPA Lazio l'avvenuta sospensione dell'alimentazione dei rifiuti;
  - trasmettere il programma degli interventi di manutenzione necessari a ripristinare il rispetto delle normali condizioni di esercizio;
  - comunicare, per le verifiche di competenza da parte degli organi di controllo, il riavvio del processo di trattamento.
- 49.** le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e misurazione dovranno essere conformi a quanto riportato nelle norme UNI. Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il competente Servizio di Arpa Lazio. Le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente riportate sul camino mediante marcatura visibile di colore contrastante;

**50.** la società dovrà rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

**51.** la società dovrà utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo e analisi secondo le indicazioni dei manuali UNICHIM ed i metodi, per quanto possibile, da seguire come appresso indicati :

-metodo n.158 ed 88 (strategia di campionamento e di analisi e criteri di valutazione);

-metodo n. 422 e 79 (criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento);

-metodo UNI EN 169 (determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati);

- metodo UNI 10169 (velocità e portata);

- ogni altro metodo tra quelli di cui ai manuali sopraccitati, utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;

**52.** la società dovrà rendere accessibile e praticabile la sezione di campionamento predisponendo, ove necessario, idonea piattaforma di lavoro con caratteristiche simili a quelle descritte nelle norme UNI, in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica di quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

**53.** la Ditta dovrà controllare lo stato di vigenza della normativa tecnica prescritta;

**54.** la società, al fine di ridurre al minimo le emissioni fuggitive, dovrà effettuare il controllo/manutenzione delle apparecchiature di processo e di supporto ad esso, comprese valvole, pompe, tubazioni serbatoi etc. secondo la cadenza stabilita dal Piano di monitoraggio e controllo; inoltre, gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate; nel caso in cui si verificano fenomeni rilevanti di immissioni di sostanza odorigene, l'Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento.

## C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO

(Per quanto attiene la localizzazione dei punti di scarico, e i sistemi di raccolta delle acque di processo, di prima pioggia e civili, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, si deve tenere in considerazione quanto riportato nella planimetria C che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale)

Presso l'impianto in questione è autorizzato uno scarico finale (SF1) che confluisce nel ricettore naturale fosso Rio Torto:

N. Scarico	Coord. Catastali Gauss-Boaga	
<b>SF1</b>	X	Y
	N: 41° 32' 21''	E: 12° 42' 33''
Modalità di scarico	Continuo	
Tipologia	Acque dal depuratore	
Portata capacità produttiva m <sup>3</sup>	Giornaliera 100	Annuale 36500 mc
Impianto di trattamento	Chimico-fisico-biologico	
Percentuale di riutilizzo	0%	
Trattamento Fanghi	SI	
Misuratore di portata/contatore volumetrico	SI	
Campionatore automatico:	NO	

lo scarico finale codificato SF1 deve rispettare al pozzetto fiscale prima dello scarico nel corpo recettore finale i limiti di emissione di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Sono inoltre presenti i seguenti scarichi parziali:

N. Scarico	Coord. Catastali Gauss-Boaga	
<b>AII</b>	X	Y
	nd	nd
Modalità di scarico	discontinuo	
Tipologia	Trattamenti chimico-fisici rifiuti liquidi	
N. Scarico	Coord. Catastali Gauss-Boaga	
<b>Acque meteoriche di seconda pioggia SM1</b>	X	Y
	nd	nd
Modalità di scarico	discontinuo	
Tipologia	Piazzali di stoccaggio rifiuti e di manovra e transito mezzi	

Lo scarico parziale AII deve rispettare al pozzetto fiscale ovvero alla presa campione, i limiti di emissione di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per le sostanze della tab. 5 all. 5 alla parte terza del medesimo decreto, con esclusione dei

parametri nn. 11, 13, 14, 15 e 17; gli altri parametri di tab. 3, con esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51, dovranno rispettare al pozzetto fiscale ovvero alla presa campione a valle del trattamento chimico-fisico i limiti di emissione di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Lo scarico delle acque meteoriche SM1 dovrà rispettare al pozzetto fiscale i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.

### **Prescrizioni:**

**55.** a valle dello scarico finale nel corpo recettore (scarico codificato SF1) dovrà essere installato un campionatore automatico da almeno 6 campioni, sigillabile, inamovibile, ed un contatore volumetrico;

**56.** a valle dei trattamenti chimico-fisici e prima dell'avvio alla vasca per il trattamento biologico (scarico parziale codificato AI1) dovrà essere installato una presa campione ed un contatore volumetrico;

**57.** il campionatore automatico ed i contatori volumetrici dovranno essere mantenuti costantemente funzionanti;

**58.** i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

**59.** devono essere installati contatori volumetrici a valle delle vasche 14, 15, 16, 1A ed 1B;

**60.** devono, inoltre, essere installati contatori volumetrici a valle delle vasche di accettazione biologico e chimico-fisico;

**61.** dovranno essere individuati con apposita segnaletica i pozzetti fiscali e le prese campione;

**62.** dovranno essere mantenuti in condizioni di accessibilità gli scarichi parziali e finali ed i pozzetti fiscali e le prese campione;

**63.** come previsto dall'art. 24 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti;

**64.** la vasca di prima pioggia, a conclusione dell'evento meteorico, dovrà essere svuotata entro le successive 24 ore attraverso il rilancio delle stesse acque in capo all'impianto di trattamento garantendo, nel contempo, che non vi siano rifiuti liquidi in fase di trattamento;

**65.** deve essere installato un contatore volumetrico a valle della vasca di prima pioggia;

**66.** il gestore non dovrà modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;

**67.** il gestore dovrà consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;

#### **Acque di falda**

**68.** la società dovrà a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese, monitorare le acque di falda dei pozzi spia ed effettuarne i controlli analitici richiamati nel piano di piano di monitoraggio e controllo allegato ed approvato;

**69.** la società dovrà trasmettere i dati quantitativi di tale monitoraggio all'Area 2A/12 – “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa.

## **C – RUMORE**

Da quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Aprilia, l'area di pertinenza dell'impianto di proprietà Rida Ambiente è stata identificata come classe V.

I valori limiti di immissione sono pari a 70 dB(A) nell'orario diurno (06.00-22.00) e a 60 dB(A) nell'orario notturno (22.00-06.00).

I valori limiti di emissione sono pari a 65 dB(A) nell'orario diurno (06.00-22.00) e a 55 dB(A) nell'orario notturno (22.00-06.00).

### **Prescrizioni:**

**70.** Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, il gestore dovrà rispettare i limiti di zona e differenziali previsti dalla normativa vigente;

**71.** Dovrà essere effettuata una verifica dell'impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l'impianto secondo le indicazioni del piano di monitoraggio e controllo riportato in allegato. Le risultanze di tali valutazioni dovranno essere trasmesse come previsto dal Piano di monitoraggio e controllo all'autorità competente, all'Arpa Lazio ed al Comune di Aprilia;

**72.** gli esiti della valutazione dell'impatto acustico devono essere conservati, per almeno cinque anni, presso lo stabilimento a disposizione degli Organi di controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

**73.** il gestore dovrà provvedere, se necessario, alla realizzazione dei dispositivi di abbattimento dei livelli di emissione sonora, secondo le migliori tecnologie a disposizione e applicabili compatibilmente con l'investimento economico richiesto;

**74.** l'azienda deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In particolare, l'impresa deve effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche;

**75.** la campagna di monitoraggio dell'impatto acustico deve essere effettuata con la frequenza stabilita nel piano di monitoraggio e controllo, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta

intervengano modifiche, nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;

**76.** tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;

**77.** il gestore dovrà provvedere alla realizzazione dei dispositivi necessari all'abbattimento dei livelli di emissione sonora, secondo le migliori tecnologie a disposizione, compatibilmente con l'investimento economico richiesto.

## **D – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO**

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi la società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

**78.** tenere presso i siti di stoccaggio prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento;

**79.** intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l'impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso la società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l'emergenza;

**80.** mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l'ambiente e/o per la sicurezza esistenti;

**81.** la società dovrà dare comunicazione, nei termini di legge, dell'anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni.

La società dovrà mantenere in perfetta efficienza il sistema antincendio presente nell'impianto nonché osservare quanto osservato e prescritto dai rilievi dei vigili del fuoco.

## **E - GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO**

### **Prescrizioni:**

**82.** All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

**83.** In ogni caso il gestore dovrà provvedere:

- a lasciare il sito in sicurezza;
- a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
- a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;

**84.** Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Regione, alla Provincia di Latina, al Comune di Aprilia ed all'ARPA un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;

**85.** L'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione;

**86.** Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.

Il Direttore del Dipartimento Territorio  
(Dott. Raniero De Filippis)

## APPENDICE I

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni</b>
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15/D8
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	D15/D8
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15/D8
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D8
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	D15/D8
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D8
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D8
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D15/D8
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D8
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D15/D8
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D15/D8
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D15/D8
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15/D8
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	D15/D8
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D15/D8
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	D15/D8/D9

01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/D8/D9
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	D15/D8/D9
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15/D8/D9
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	D15/D8/D9
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D15/D8/D9
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D15/D8/D9
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	D15/D8/D9
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D8/D9
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D15/D8/D9
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	D15/D8/D9
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D8/D9
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8/D9
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D8/D9
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D8/D9
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D15/D8/D9
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D15/D8/D9
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D15/D8/D9
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	D15/D8/D9
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15/D8/D9
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9

03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	D15/D8/D9
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D15/D8/D9
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D15/D8/D9
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	D15/D8/D9
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	D15/D8/D9
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D15/D8/D9
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	D15/D8/D9
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	D15/D8/D9
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	D15/D8/D9
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	D15/D8/D9
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D15/D8/D9
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	D15/D8/D9
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D15/D8/D9
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	D15/D8/D9
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	D15/D8/D9
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15/D8/D9
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	D15/D8/D9
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15/D8/D9
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	D15/D8/D9
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9

06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D15/D8/D9
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	D15/D8/D9
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	D15/D8/D9
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	D15/D8/D9
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	D15/D8/D9
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D15/D8/D9
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D15/D8/D9
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	D15/D8/D9
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	D15/D8/D9
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	D15/D8/D9
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	D15/D8/D9
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D15/D8/D9
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	D15/D8/D9
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D15/D8/D9

08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	D15/D8/D9
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	D15/D8/D9
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D15/D8/D9
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D15/D8/D9
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D15/D8/D9
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	D15/D8/D9
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	D15/D8/D9
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	D15/D8/D9
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	D15/D8/D9
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D15/D8/D9
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	D15/D8/D9
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D15/D8/D9
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D15/D8/D9
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	D15/D8/D9
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D15/D8/D9
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	D15/D8/D9
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D15/D8/D9
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	D15/D8/D9
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	D15/D8/D9
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	D15/D8/D9

10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	D15/D8/D9
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	D15/D8/D9
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	D15/D8/D9
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D15/D8/D9
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	D15/D8/D9
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D15/D8/D9
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D15/D8/D9
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D8/D9
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D15/D8/D9
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	D15/D8/D9
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D15/D8/D9
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	D15/D8/D9
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	D15/D8/D9
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	D15/D8/D9

10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	D15/D8/D9
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D8/D9
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	D15/D8/D9
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/D8/D9
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D15/D8/D9
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	D15/D8/D9
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/D8/D9
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	D15/D8/D9
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D15/D8/D9
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	D15/D8/D9
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D15/D8/D9
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	D15/D8/D9
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	D15/D8/D9
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D15/D8/D9
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	D15/D8/D9
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D15/D8/D9
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D15/D8/D9
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	D15/D8/D9
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9

16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D15/D8/D9
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	D15/D8/D9
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	D15/D8/D9
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	D15/D8/D9
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	D15/D8/D9
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	D15/D8/D9
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	D15/D8/D9
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D15/D8/D9
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D15/D8/D9
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	D15/D8/D9
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D15/D8/D9
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	D15/D8/D9
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15/D8/D9
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D15/D8/D9
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D15/D8/D9
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	D15/D8/D9
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15/D8/D9
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D15/D8/D9
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/D8/D9
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D15/D8/D9

19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D15/D8/D9
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	D15/D8/D9
20 01 25	oli e grassi commestibili	D15/D8/D9
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	D15/D8/D9
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	D15/D8/D9
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	D15/D8/D9
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	D15/D8/D9

**APPENDICE II**  
**LINEA 1**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità t/a</b>	<b>Operazioni</b>
02 01 10	rifiuti metallici	8.330	R5-R13-D15
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		R3-R13-D15
15 01 01	imballaggi in carta e cartone		R3-R13-D15
15 01 02	imballaggi in plastica		R3-R13-D15
15 01 03	imballaggi in legno		R3-R13-D15
15 01 04	imballaggi metallici		R5-R13-D15
15 01 05	imballaggi in materiali compositi		R3-R5-R13-D15
15 01 06	imballaggi in materiali misti		R3-R5-R13-D15
15 01 07	imballaggi in vetro		R5-R13-D15
16 01 19	plastica		R3-R13-D15
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		R5-R13-D15
17 04 05	ferro e acciaio		R5-R13-D15
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		R5-R13-D15
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio		R5-R13-D15
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi		R5-R13-D15
19 12 03	metalli non ferrosi		R5-R13-D15
19 12 05	vetro		R5-R13-D15
20 01 02	vetro		R5-R13-D15
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense		R3-R13-D15
20 01 25	oli e grassi commestibili		R3-R13-D15
20 01 40	metallo		R5-R13-D15
20 02 01	rifiuti biodegradabili		R3-R13-D15
20 03 02	rifiuti dei mercati		R3-R13-D15

**LINEA 2**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità t/a</b>	<b>Operazioni</b>
03 01 01	scarti di cortecchia e sughero	78.500	R3-R13-D15
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio,		R3-R13-D15

	legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R3-R13-D15
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R3-R13-D15
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R3-R13-D15
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R3-R13-D15
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R3-R13-D15
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R3-R13-D15
15 01 02	imballaggi in plastica	R3-R13-D15
15 01 03	imballaggi in legno	R3-R13-D15
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R3-R5-R13-D15
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R3-R5-R13-D15
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R3-R13-D15
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R3-R13-D15
16 01 19	plastica	R3-R13-D15
17 02 01	legno	R3-R13-D15
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R3-R5-R13-D15
19 12 01	carta e cartone	R3-R13-D15
19 12 04	plastica e gomma	R5-R13-D15
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R3-R5-R13-D15
19 12 08	prodotti tessili	R3-R13-D15
19 12 10	combustibile da rifiuto	R13-D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R3-R5-R13-D15
20 01 01	carta e cartone	R3-R13-D15
20 01 10	abbigliamento	R3-R13-D15
20 01 11	prodotti tessili	R3-R13-D15
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R3-R13-D15
20 01 39	plastica	R5-R13-D15
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	R3-R5-R13-D15
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R3-R13-D15
20 03 07	rifiuti ingombranti	R3-R5-R13-D15